

## **RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS NOTE APPLICATIVE, ISTRUZIONI, PRASSI**

### **NOTA BENE:**

**Si precisa che, poiché la possibilità di presentare istanza al Sindaco è rivolta ESCLUSIVAMENTE ai cittadini RESIDENTI nel comune, l'ufficio di Stato Civile non è competente per l'esame preventivo della documentazione via mail, né disponibile a rispondere relativamente a richieste generiche, di dubbia provenienza, relative a tempi, modalità, riferimenti di legge o indicazioni già contenute nella presente informativa.**

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè il genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

Per i nati da PADRE italiano, la discendenza si trasmette purché l'avo sia deceduto DOPO la costituzione del Regno d'Italia, anche se emigrato prima di tale data. Per i discendenti di MADRE italiana, la cittadinanza si trasmette solo qualora il discendente sia nato dopo il 01 Gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione (sentenza della Corte Costituzionale n.30 del 09/02/1983)

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). E' il caso dei Paesi americani e dell'Australia.

Autorità competente per il riconoscimento della cittadinanza iure Sanguinis è il consolato competente per residenza del discendente dall'avo italiano. Solo per i cittadini RIMPATRIATI (quindi è escluso il turismo finalizzato alla richiesta di cittadinanza), è prevista la facoltà di riconoscimento tramite istanza al Sindaco del comune di residenza.

**NOTA BENE – Si precisa che l'ufficio di Stato Civile lavorerà in sinergia con l'ufficio Anagrafe, ufficio preposto alla regolare tenuta di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ed alle pratiche di residenza. Pertanto qualora l'ufficio Anagrafe, previo opportuni accertamenti, ravvisi residenze "fittizie" (dette anche "residenze di comodo") simulate solo al fine di ottenere il requisito della residenza, propedeutico per presentare istanza di riconoscimento status civitatis italiano, l'ufficio medesimo provvederà all'annullamento della residenza del richiedente dandone immediatamente comunicazione all'ufficio di Stato Civile, il quale dovrà automaticamente concludere il procedimento con esito negativo venendo meno la propria competenza territoriale.**

### **REQUISITI:**

Per poter fare la richiesta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Darfo Boario Terme è necessario essere discendenti di emigrati italiani all'estero ed essere residenti nel Comune di Darfo Boario Terme.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

Il Ministero dell'Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l'importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione *«nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato, si ribadisce la necessità dell'effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.»*.

Pertanto, l'ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Per la richiesta di residenza è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile

### **La procedura per l'iscrizione anagrafica**

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

- 1 - istanza di iscrizione anagrafica;
- 2 - passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- 3.1 - per coloro che provengono da un paese che non applica l'accordo di Schengen, il timbro Schengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
- 3.2 - per coloro che provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
- 4 - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi\*);
- 5 - codice fiscale;
- 6 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

**Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.**

L'allegazione di un valido documento d'identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento diretto a comprovare l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Da ciò ne consegue che l'omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

**\*DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER POTER PRESENTARE L'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA IURE SANGUINIS**

**Si precisa che tutti gli atti presentati a corredo dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza vengono protocollati e, come tali, entrano nel demanio comunale e non possono essere restituiti neanche in caso di conclusione negativa del procedimento o di rigetto per irricevibilità'. A tal fine, si consiglia di prendere accurata visione dell'elenco sotto riportato e di verificare la congruità dei dati (tutti) nonché la presenza di tutti i documenti necessari, opportunamente legalizzati e tradotti.**

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (**l'avo deve essere emigrato da maggiorenne, diversamente l'avo di riferimento non è costui/costei ma il genitore, ed è a tale genitore che occorre far risalire la linea della discendenza. Attenzione: la maggiore età, fino al 10/03/1975, si raggiungeva a 21 anni compiuti**)
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
7. istanza per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis
8. I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente (maggiorenne) partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.
9. Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara
10. Eventuali sentenze ed atti amministrativi di rettifica, nonché altri atti di qualsiasi natura modificativa dell'atto (ad esempio riconoscimenti di filiazione, atti di consenso ad essere nominato, procure etc) devono essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione ai fini di una valutazione sulla loro riconoscibilità ai sensi degli artt. 64-66 della legge 218/1995.

**La validità temporale dei documenti stranieri**

Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: " I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore."

Pertanto è indispensabile chiarire cosa si intenda per documento "non soggetto a modificazioni", e in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:

- i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
- tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
- tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa ad atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

#### **Discordanze tra gli atti presentati**

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall'Autorità Straniera.

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell'interno e comunicato con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: *"...condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis iure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino ... attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato... solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti"*.

L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a "interpretare" quanto ricevuto; ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 396/2000 "l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno".

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall'Autorità Straniera.

Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Considerato che il procedimento in oggetto, conseguente ad istanza di parte, richiede complesse istruttorie in quanto:

– richiede accurata verifica della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative italiane (Comune di residenza, Comune d'origine dell'avo emigrato all'estero, Comune di Roma, Prefettura, Ministero Interno), sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, per cui la completezza, formale e sostanziale, è alla base del procedimento amministrativo;

- necessita di accurato studio ed applicazione temporale della normativa che si è succeduta nel corso dei vari decenni (Codice Civile di cui al R.D. 25/06/1865, n.2358; Legge 13 giugno 1912, n.555; Legge 5 febbraio 1992, n.91);
- sovente la documentazione allegata all'istanza presenta DISCORDANZE/INCONGRUENZE (es. date, luoghi, storpiatura di nomi e cognomi, ecc...) sulle generalità dell'avo emigrato all'estero e dei suoi ascendenti/discendenti;

Considerato che NON è compito dell'ufficiale di Stato Civile "immaginare" quale possa essere il dato corretto in caso di DISCORDANZE/INCONGRUENZE, rimanendo a carico del richiedente attivarsi affinché le DISCORDANZE/INCONGRUENZE vengano rettificate e fino a quando questo non avviene non si potrà concludere il procedimento;

Al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento status civitatis italiano (cosiddetta cittadinanza italiana "iure sanguinis") e quindi di consentire all'Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue:

- 1) gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all'avo emigrato e ai suoi discendenti/ascendenti contengono "errori materiali" (con esaustiva elencazione di tali "errori" e l'indicazione dei dati "corretti" ovvero da considerarsi validi);
- 2) che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l'avo italiano emigrato e l'individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la "medesima" persona; IN SINTESI è opportuno che PRIMA di presentare istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, l'interessato proceda, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, alla "RETTIFICAZIONE" degli atti contenenti DISCORDANZE/INCONGRUENZE sulle generalità degli ascendenti. DOPO aver ottenuto la rettifica degli atti, l'interessato potrà utilizzarli per presentare istanza per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.

#### **OBIEZIONI TIPICHE: "MA E' LA PALESE TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALLO SPAGNOLO(O PORTOGHESE) DEL NOME ORIGINARIO!!!"**

José è la "palese" traduzione spagnola del nome Giuseppe.

Il fatto che un Ufficiale di stato civile non comprenda (legittimamente) il neerlandese (Sepp) o l'irlandese (Seosamh) oppure il maori (Hohepa) o il polacco (Ziutek) o l'armeno (Hovsep) o il finlandese (Juuso) o il croato (Joško) o il galiziano (Xosé) non cambia il fatto che il significato dei nomi sia Giuseppe.

Basta fare un'indagine linguistica, che però nessuna norma legittima l'Ufficiale di Stato Civile a fare (anzi, il massimario di Stato civile dice espressamente, al par.3.3.1, che **"L'ufficiale di stato civile non è abilitato a fungere da traduttore neppure se a conoscenza della lingua straniera in cui è redatto l'atto."**)

**In mancanza di una espressa previsione normativa, la non corrispondenza nelle generalità dei soggetti degli atti di stato civile presentati, chiamerebbe l'Ufficiale di Stato Civile ad operare una valutazione discrezionale che egli non può mettere in atto e che avrebbe esiti diversi a seconda del grado di competenza linguistica dell'Ufficiale di Stato Civile stesso, in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 cost.**

**Nel caso insorgessero dubbi circa l'effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti lo status civitatis italiano, il sindaco e l'ufficio di stato civile provvederanno ad interpellare il ministero dell'interno e/o la prefettura UTG di Brescia trasmettendo il relativo carteggio, nonché a segnalare alle competenti autorità giudiziarie italiane eventuali situazioni, dichiarazioni ed atti non conformi alla normativa vigente (art.331 codice di procedura penale, art.76 del dpr n.445/2000);**

#### **Accertamento delle condizioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile**

**1 - Il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano.**

Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.

Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.

L'avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d'Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all'estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro status civitatis.

Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l'avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

Se l'avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l'interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno (Ministero dell'Interno - Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile anno 2012)

Per questo accertamento il richiedente deve presentare:

- L'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato;
- Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
- Gli atti di matrimonio dell'avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente, se coniugato;
- L'atto di morte dell'avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d'Italia. Tale atto, benché non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.
- Gli atti di stato civile formati all'estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre, almeno che non ci siano convenzioni che esentano da tali formalità.

In vigore dell'art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

Alla luce di ciò l'ufficiale di stato civile nell'esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell'avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita». In mancanza di tale atto non si può procedere, perché non si può verificare la continuità della discendenza. In questi casi l'ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto.

Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.

## 2 - La trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto.

Per verificare tale requisito il richiedente deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità straniera competente dal quale risulti che l'avo italiano emigrato non si sia naturalizzato, cioè non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.

Anche tale documento deve essere in regola con le formalità della traduzione e legalizzazione.

Nel caso sia avvenuta la naturalizzazione, l'avo ha perso la cittadinanza italiana, e, pertanto, ha interrotto la trasmissione della stessa ai suoi discendenti, che sono rimasti in possesso solo della cittadinanza straniera «iure loci».

### 3 - La trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.

Il punto 2 dell'art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: «Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza».

Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.

A questo punto è l'ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall'avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:

Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'interessato sia quanto più possibile preciso nell'indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell'8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

#### **Costi e vincoli**

##### **Costi**

Non è previsto nessun costo per l'attività dell'ufficio di stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda.

##### **Vincoli**

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.

#### **Tempi e scadenze**

Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono di 180 giorni dalla data di protocollo dell'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero nonché della facoltà di sospensione dei termini fino a 30 (trenta) giorni (art.2 punto 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241) e/o sospensione dei termini (art.10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241), pertanto il procedimento può superare abbondantemente i 180gg poiché al termine iniziale possono aggiungersi i giorni necessari per eventuali sospensioni dei termini e relativi tempi tecnici di attuazione

Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero 6 mesi dalla data della richiesta.

Si precisa che l'ufficio di Stato Civile, nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero dell'Interno, al fine di porre "la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito della procedura in materia di cittadinanza", SI RISERVA di esperire tutte le opportune indagini previste dalle raccomandazioni ministeriali, di formulare tutte le richieste di integrazioni documentali ritenute necessarie per il procedimento, nonché di avvalersi di tutti i

termini procedurali a disposizione previsti dalla normativa al fine di addivenire ad una coerente conclusione del procedimento.

### Casi particolari

- **Se la persona risiede all'estero** è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa.

- **Atti provenienti dall'Argentina**

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.

Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

Al momento tale procedura si ritiene possibile esclusivamente per gli atti che provengono direttamente dai consolati italiani, in quanto se presentati direttamente dal cittadino in Italia si tratta di stampe scaricate direttamente da un sito internet dove, per controllarle, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe entrare in un sito straniero e navigare tale sito in lingua straniera. Inoltre, tale stampa, dovrebbe poi essere certificata conforme al documento informatico ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione digitale, competenza che si ritiene non sia dell'ufficiale dello stato civile.

#### L'apostille elettronica sugli atti della Repubblica Argentina

Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiarata dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell'Interno n.77 del 7/07/2022).

Di conseguenza:

gli atti argentini redatti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale costituiscono documento originale informatico;

l'apostille elettronica apposta al documento informatico conformemente alla convenzione dell'Aja del 1961 attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e l'identità del sigillo o del bollo di cui l'atto è rivestito, ma non certifica il contenuto dell'atto sul quale è presente;

la presenza della firma digitale sull'apostille che è apposta sull'atto pubblico al quale si riferisce attestandone l'autenticità della firma, nonché il titolo secondo il quale il firmatario ha agito, è garanzia dell'immodificabilità e autenticità del documento informatico costituito da apostille e atto pubblico ad esso riferibile.

Ne consegue che l'apostille elettronica rilasciata dall'autorità argentina, una volta verificata, ne costituisce un'attestazione di conformità rilasciata dal pubblico ufficiale argentino a ciò autorizzato, e il documento prodotto dal cittadino argentino all'ufficiale di stato civile è copia cartacea di un documento informatico che contiene gli elementi tramite i quali è possibile verificare, esclusivamente per i documenti rilasciati a partire dal 15/04/2019, la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille con le modalità prima elencate, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'ufficiale di stato civile.

- **Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della "Grande Naturalizzazione"**

E' stata pubblicata il 24/08/2022 la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022 relativa al contenzioso inerente la perdita della cittadinanza italiana per i cittadini di origine italiana che avessero beneficiato dell'acquisto della cittadinanza brasiliana, a seguito della cd. Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889.



Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all'epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.

Con questa decisione si definisce una disputa giurisprudenziale che si era aperta da qualche tempo, a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva disposto la perdita della cittadinanza italiana per coloro che fossero diventati brasiliani a seguito della Grande Naturalizzazione brasiliana: il Ministero dell'Interno, aveva emanato la nota n. 64525 in data 8/10/2021, con la quale, in relazione ai contrastanti orientamenti, disponeva che tali procedimenti fossero momentaneamente sospesi in attesa di una pronuncia della Cassazione, come appunto avvenuto con la sentenza in questione delle Sezioni Unite.

- **La richiesta "diretta" di trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero**

La richiesta all'ufficiale di stato civile, da parte di cittadini stranieri non residenti, di procedere alla trascrizione dei propri atti di stato civile in quanto discendenti diretti da un cittadino italiano o ascendenti di cittadini riconosciuti cittadini italiani, non può essere accolta senza allegare documentazione (passaporto italiano o certificazione di cittadinanza italiana rilasciata dal console italiano), che provi il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente.

In tal senso il richiamo alle seguenti norme: - artt.12 e 17 del d.P.R. n.396/2000; - art.1 della L. n.91/1992, fanno riferimento a fattispecie completamente diverse e non possono essere fondamento per legittimare la richiesta.

La trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero, nella fattispecie in esame, ha come effetto sostanziale quello di formalizzare e concretizzare l'avvenuta dichiarazione di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Precisamente quando la trasmissione in Italia degli atti di stato civile ai fini della trascrizione avviene tramite l'autorità consolare all'estero, e il Consolato effettuerà la trasmissione, previa verifica della regolarità degli atti, soltanto a conclusione di un procedimento di verifica del possesso della cittadinanza italiana.

Quando invece la richiesta di trascrizione degli atti di stato civile viene effettuata direttamente dagli interessati, all'ufficiale di stato civile è richiesto di verificare che il richiedente sia cittadino italiano.

Pertanto **per ottenere la trascrizione dell'atto come cittadino italiano, non è sufficiente presentare all'ufficiale dello stato civile un atto di nascita semplicemente invocando il possesso della cittadinanza italiana per discendenza**: se così fosse qualsiasi cittadino potrebbe farlo, eludendo la legge ed evitando qualsiasi ulteriore adempimento.

**E' invece necessario che la trascrizione dell'atto sia preceduta da un procedimento ricognitorio sulla sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la trasmissione della cittadinanza all'avo fino al richiedente, e in tal caso l'ufficiale di stato civile è competente allo svolgimento di tale adempimento soltanto se l'interessato è residente nel Comune; viceversa, se l'interessato risiede all'estero, la competenza è del Consolato** (vedi parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759/2013 del 20/02/2019, e la circolare del Ministero dell'Interno n.8/2019).

- **Riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis: necessità che la pronuncia del Tribunale sia definitiva**

L'ufficiale dello stato civile per poter provvedere alla trascrizione nei registri di sentenze o ordinanze dichiarativa della cittadinanza italiana iure sanguinis, deve controllare che l'istanza di trascrizione sia accompagnata dall'apposita attestazione di cancelleria (ovvero del certificato di passaggio in giudicato), di cui l'art.124 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza in due sentenze: Tribunale di Mantova, prima sezione civile, decreto del 16/09/2021, e il Tribunale Ordinario di Treviso, prima sezione civile, sentenza del 28/09/2021.

In particolare le sentenze hanno richiamato la "giurisprudenza di legittimità secondo cui le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno, ai sensi dell'art.282 del codice di procedura civile, efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la

provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice civile.".

**RICORSI:** i cittadini possono presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell’Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: “Chi intende ...opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento”);

#### **NORMATIVA**

- Legge 13 Giugno 1912, n. 555 – “Cittadinanza italiana”
- D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”
- Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 – “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”
- Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Legge 5.2.febbraio 1992, n. 91 – “Nuove norme sulla cittadinanza”
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1.170 del 24 febbraio 2003.- “Problematiche legate
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Cap.III Dirigenza ed incarichi.
- Decreto Legislativo 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”;
- Circolare prot.n.200706012-15100/397 n.26 del 01/06/2007 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana”, nella quale si fa presente l’incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e che pertanto è necessaria una estrema cautela nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza;
- Circolare prot.n.200706371/15100-14865 n.32 del 13/06/2007 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Legge 28 maggio 2007, n.68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita”, nella quale si precisa che la ricevuta della “dichiarazione di presenza” possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”;
- Circolare prot.n.F.397 n.04/2009 del 20/01/2009 del Ministero dell’Interno avente per oggetto “Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis”, nella quale si segnala nuovamente che il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato problematiche concernenti frequenti casi di riconoscimento della cittadinanza italiana ottenuta presentando certificati falsi o contraffatti e che pertanto si richiamano gli ufficiali dello stato civile nel porre “la massima cautela nell’espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito della procedura in materia di cittadinanza”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Il regolamento dello Stato Civile – Guida all’Applicazione – Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – Edizione 2012 – Ministero dell’Interno.

- Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 12/10/2022 avente ad oggetto “Determinazione termini di conclusione del procedimento amministrativo, ad istanza di parte, finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana “iure Sanguinis”
- Art.14 – Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza – D.L. 04/10/2018 n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. decreto legge convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132.

#### **UFFICIO DI RIFERIMENTO**

Stato civile

Telefono: 0364 541124

E-mail: [stato.civile@darfoboarioterme.net](mailto:stato.civile@darfoboarioterme.net)